



**CONFERENZA UNIFICATA
16 luglio 2015**

Punto 11) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE CONTENENTE I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI
MOBILITÀ RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI ENTI DI AREA VASTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Premessa

Il provvedimento, previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di stabilità 2015, ha ad oggetto la definizione dei criteri per le procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province verso i ruoli degli Enti locali, delle Regioni e delle altre Pubbliche amministrazioni.

L'adozione del decreto ministeriale costituisce un presupposto necessario per consentire il pieno avvio delle procedure di mobilità, con il supporto del portale mobilita.gov.it, e contribuire alla soluzione della situazione di stallo determinata dal ritardo attuativo del riordino previsto dalla legge n. 56/2014.

Occorre evidenziare che questo ritardo sta determinando una condizione di insostenibilità finanziaria per le Città metropolitane e le Province, che a tutt'oggi devono continuare a farsi carico dell'esercizio di funzioni non fondamentali e del costo del relativo personale e il blocco protratto del turn over per il personale a tempo indeterminato nei Comuni, impattando inevitabilmente sulla organizzazione degli uffici e sulla erogazione dei servizi alla cittadinanza.

L'ANCI ha attivato con il Governo un confronto costruttivo e proattivo, chiedendo il chiarimento in via interpretativa delle questioni di maggiore criticità, in parte risolte con la Circolare interministeriale n. 1/2015, con la nota operativa del Dipartimento della Funzione pubblica del 27/3/2015, e in occasione dell'esame in Conferenza Unificata dello schema di DPCM contenente le tabelle di equiparazione per la mobilità intercompartimentale.

L'ANCI inoltre chiesto al Governo, con le lettere congiunte con UPI del 25/2/2015 e del 6/3/2015, oltre che in sede di Osservatorio Nazionale sull'attuazione della legge n.56/2014, la tempestiva adozione del decreto ministeriale sui criteri per la mobilità.

Le Anci Regionali hanno svolto un importante ruolo di stimolo e propulsione sul territorio e negli Osservatori regionali, e in questi mesi gli Enti locali coinvolti nell'attuazione delle disposizioni della legge di stabilità hanno anticipato tutte le soluzioni percorribili a normativa vigente, attraverso bandi di mobilità volontaria riservata e attraverso convenzioni finalizzate all'avvalimento del personale interessato alla mobilità.

E' necessario definire al più presto un quadro di regole certe e coerenti, che si sta definendo anche in sede

di conversione del decreto legge n. 78/2015, così da accelerare il processo di mobilità, mentendo l'obiettivo primario della piena ricollocazione di tutto il personale interessato.

Osservazioni

Rispetto allo schema di decreto proposto alla Conferenza unificata si rappresentano le seguenti osservazioni.

1. Regime applicabile nelle regioni a statuto speciale

L'art. 3, comma 3, dello schema di decreto, prevede, opportunamente, che le Regioni a statuto speciale che entro il 31/12/2015 abbiano adeguato i rispettivi ordinamenti in base all'art. 1, comma 145, della legge n. 56/2014, possono chiedere di avvalersi delle procedure del decreto, salvo che non assorbano completamente il personale delle proprie Città metropolitane e Province eccedente contestualmente al riordino di funzioni. In questa sede deve essere ulteriormente specificato che, fintanto che la legislazione regionale non abbia definito la concreta attuazione dei principi di cui alla legge n. 56/2015, le disposizioni di cui al comma 424 della legge di stabilità non trovano immediata e diretta applicazione ai Comuni ivi situati.

Ipotesi di emendamento:

All'art. 5, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 190 non trovano diretta applicazione agli enti locali situati nel territorio delle Regioni a statuto speciale".

2. Disciplina delle assunzioni consentite dalla normativa vigente

L'art. 5, comma 6, dello schema di decreto prevede che "le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al presente decreto".

Tale specificazione non appare coerente con il dettato normativo e con le indicazioni contenute nella Circolare interministeriale n. 1/2015.

In particolare la Circolare ha opportunamente chiarito che "Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma(...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015. (...) Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti".

Inoltre la predetta circolare ha specificato che "Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti".

La formulazione dell'art. 5, comma 6, risulta in contrasto con questi importanti chiarimenti, oltre che con il dato letterale del comma 424 della legge di stabilità, e pare addirittura precludere l'assunzione dei vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti e il ricorso alle forme di lavoro flessibile.

Per queste ragioni si chiede di espungerlo, e di confermare in sede di decreto ministeriale le indicazioni applicative già rese con la Circolare interministeriale, sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei budget assunzionali derivanti da cessazioni intervenute anteriormente al 2014, che riguardo alle eccezioni per il personale c.d. "infungibile".

Ipotesi di emendamento

Sostituire il comma 6 dell'art. 5 con il seguente:

"6. Rimangono consentite le assunzioni a tempo indeterminato di vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti o approvate alla data del 1 gennaio 2015, le assunzioni necessarie per coprire posti in organico per i quali sia prevista una professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario da ricollocare, nonché quelle effettuate a valere sui budget assunzionali riferiti a cessazioni antecedenti al 2014. È altresì consentito il ricorso alle forme di lavoro flessibile, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa vigente".

3. Ripristino del regime ordinario del turn over negli ambiti territoriali nei quali si è completata la ricollocazione

Occorre infine prevedere e regolare le modalità attraverso le quali viene ripristinato il regime ordinario del turn over di personale per i Comuni situati nel territorio di Città metropolitane o Province nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario.

Ipotesi di emendamento:

All'art. 11 aggiungere il seguente comma: "Qualora il Dipartimento per la funzione pubblica rilevi che in un determinato ambito provinciale o metropolitano il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni situate nel rispettivo territorio".